

# **Ordinanza sugli orari (OOra)**

del 25 novembre 1998

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1985<sup>1</sup> sul trasporto pubblico (LTP),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la procedura d'allestimento, di pubblicazione e di modifica dell'orario delle imprese di trasporti pubblici (imprese).

<sup>2</sup> Si applica alle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori:

- a. delle imprese di trasporto, titolari di una concessione per il trasporto professionale regolare di viaggiatori secondo il capitolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sulla concessione per il trasporto di viaggiatori;
- b. delle altre imprese di trasporto aventi diritto a indennità secondo la legge federale del 20 dicembre 1957<sup>3</sup> sulle ferrovie;
- c. delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale secondo l'ordinanza dell'8 novembre 1978<sup>4</sup> sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune;
- d. delle imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.

### **Art. 2** Contenuto e durata di validità dell'orario

<sup>1</sup> L'orario fissa l'offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d'orario).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) stabilisce il periodo d'orario; a tal fine tiene conto degli accordi internazionali sugli orari determinanti per la Svizzera e della procedura di ordinazione nel traffico viaggiatori regionale.

**RS 742.151.4**

<sup>1</sup> RS 742.40

<sup>2</sup> RS 744.11; RU 1999 721

<sup>3</sup> RS 742.101

<sup>4</sup> RS 743.11

## Sezione 2: Allestimento dell'orario

### Art. 3 Procedura

- 1 La procedura per allestire l'orario comprende le seguenti fasi:
- a. definizione del concetto di traffico a lunga distanza;
  - b. attribuzione provvisoria dei tracciati secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>5</sup> concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF);
  - c. allestimento del progetto preliminare d'orario;
  - d. attribuzione definitiva dei tracciati secondo l'OARF;
  - e. allestimento dell'orario definitivo.
- 2 L'Ufficio federale disciplina i dettagli e fissa i termini.

### Art. 4 Concetto di traffico a lunga distanza

1 Quale base per le trattative sull'offerta conformemente all'ordinanza del 18 dicembre 1995<sup>6</sup> sulle indennità (OIPAF) e per il progetto preliminare d'orario, le imprese interessate definiscono un concetto armonizzato di traffico a lunga distanza. Lo presentano all'Ufficio federale, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni.

2 Il concetto di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale.

3 La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico transfrontaliero.

4 L'Ufficio federale e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica del concetto di traffico a lunga distanza.

5 Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se tali richieste non possono essere tenute in considerazione, è necessario presentare una motivazione.

### Art. 5 Progetto preliminare d'orario

Dopo l'ordinazione provvisoria dell'offerta nel traffico regionale da parte dei Cantoni secondo l'OIPAF e l'attribuzione provvisoria dei tracciati da parte dei gestori delle infrastrutture secondo l'OARF, le imprese allestiscono per le linee del traffico regionale e a lunga distanza un progetto preliminare d'orario.

### Art. 6 Orario definitivo

Dopo la conclusione degli accordi nel traffico regionale secondo l'OIPAF e l'attribuzione definitiva dei tracciati secondo l'OARF, le imprese stabiliscono l'orario definitivo. Quest'ultimo, fatto salvo l'articolo 11, è vincolante.

<sup>5</sup> RS 742.122; RU 1999 ...

<sup>6</sup> RS 742.101.1

**Art. 7** Consultazione delle cerchie interessate

<sup>1</sup> Nel corso della procedura d'allestimento dell'orario, i Cantoni consultano in modo adeguato le cerchie interessate. A tal fine sono messi gratuitamente a disposizione di ogni Cantone venti esemplari della documentazione necessaria.

<sup>2</sup> Le richieste presentate da terzi alle imprese sono trasmesse per trattazione ai Cantoni competenti.

**Art. 8** Coordinamento

<sup>1</sup> Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e fanno in modo che siano garantite le coincidenze nel traffico regionale e nel traffico a lunga distanza nonché tra queste due strutture di traffico.

<sup>2</sup> Prima di allestire il progetto preliminare, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell'Ufficio federale, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane.

<sup>3</sup> Prima di allestire l'orario definitivo, le imprese armonizzano gli orari delle linee del traffico locale e del traffico d'escursione con quelli del traffico regionale e del traffico a lunga distanza.

**Sezione 3: Pubblicazione dell'orario****Art. 9** Principi

<sup>1</sup> Gli orari delle imprese di trasporto sono pubblicati ufficialmente.

<sup>2</sup> La pubblicazione degli orari non è necessaria per le linee del traffico locale e del traffico d'escursione. Occorre tuttavia pubblicare almeno le designazioni delle linee e i loro periodi d'esercizio.

<sup>3</sup> A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.

**Art. 10** Pubblicazione degli orari

<sup>1</sup> L'Ufficio federale provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un'impresa idonea.

<sup>2</sup> Le imprese di trasporto possono pubblicare i propri orari. Sono tenute a mettere a disposizione di tutti i dati relativi ai loro orari.

<sup>3</sup> Se i dati relativi agli orari sono utilizzati a scopi commerciali, occorre rimunerare almeno i prezzi di costo del trattamento e la trasmissione di tali dati.

## Sezione 4: Modifiche dell'orario, interruzioni d'esercizio

### Art. 11 Modifica dell'orario durante il periodo di validità

<sup>1</sup> L'orario può essere modificato se:

- a. subentrano circostanze che non erano prevedibili al momento dell'allestimento;
- b. il mercato o sviluppi internazionali lo richiedono.

<sup>2</sup> L'impresa, che intende modificare il suo orario, deve presentare il progetto di modifica all'Ufficio federale almeno otto settimane prima dell'entrata in vigore prevista, informare i Cantoni interessati e, se la modifica interessa il traffico transfrontaliero, deve informare anche la Direzione generale delle dogane. Deve motivare la modifica.

<sup>3</sup> Se un'impresa prevede di modificare il suo orario per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b, l'Ufficio federale e i Cantoni interessati possono sottoporle entro 20 giorni richieste motivate contro la modifica. Le imprese tengono conto delle richieste nella misura del possibile.

<sup>4</sup> Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l'OIPAF possono essere effettuate solo d'intesa con i committenti.

<sup>5</sup> Le imprese devono pubblicare le modifiche almeno due settimane prima dell'entrata in vigore affinché il maggior numero di utenti possa prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate.

### Art. 12 Interruzioni d'esercizio

<sup>1</sup> Le imprese devono annunciare con almeno quattro settimane d'anticipo ogni interruzione d'esercizio che non figura nell'orario all'Ufficio federale, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Devono indicarne le cause e la durata prevedibile nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori.

<sup>2</sup> Le interruzioni d'esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo occorre segnalare i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo.

<sup>3</sup> Il pubblico deve essere immediatamente informato in merito alle interruzioni d'esercizio e alla ripresa d'esercizio.

<sup>4</sup> La ripresa d'esercizio deve essere notificata all'Ufficio federale, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 13 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza e vigila sull'allestimento e il rispetto dell'orario.

**Art. 14** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 18 dicembre 1995<sup>7</sup> sugli orari è abrogata.

**Art. 15** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1009

<sup>7</sup> RU 1996 267, 1997 2779

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.